

COMUNE di VIAREGGIO



ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
UFFICIO DIRITTI ANIMALI

Testo emendato nella seduta del 13.02.08

Approvato con Delibera C.C. n° 11 del 13/02/08

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I I PRINCIPI	<ul style="list-style-type: none">• Art. 1 - Profili istituzionali.• Art. 2 - Valori etici e culturali.• Art. 3 - Competenze del Sindaco.• Art. 4 - Tutela degli animali
Titolo II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Art. 5 - Definizioni.• Art. 6 - Ambito di applicazione• Art. 7 - Esclusioni.

<p>Titolo III</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 - Detenzione di animali. • Art. 9 - Maltrattamento di animali. • Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona • Art. 11 - Abbandono di animali. • Art. 12 –detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà • Art. 13 – trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli • Art. 14 –Avvelenamento di animali • Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. • Art. 16 – attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi, cartellonistica. • Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. • Art. 18 – spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali • Art. 19- Esposizione di animali • Art. 20- Divieto di accattonaggio con animali • Art. 21 – Allevamento e vendita • Art. 22- Inumazione di animali • Art. 23 - destinazione di cibo per animali. • Art. 24 –Identificazione . attività motoria e rapporti sociali. • Art. 25 - detenzione a catena. • Art. 26 dimensione dei recinti • Art. 27 Spiaggia per cani
<p>Titolo IV</p> <p>CANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28- Sfrattati con cane e/o animali domestici • Art. 29- - Accesso ai giardini , parchi, aree pubbliche • Art. 30 - Aree e percorsi destinati ai cani _ sgambatoi • Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici • Art. 32- Detenzione di cani da guardia. • Art. 33 Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio. • Art. 34 - Obbligo di raccolta degli escrementi • Art. 35 -Cane di quartiere • Art. 36 – centri di addestramento – educazione • Art. 37 – Canili • Art. 38 Nulla osta per detenzione di cani

<p>Titolo V</p> <p>GATTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 39 – Definizione dei termini usati nel presente titolo • Art. 40 – Tutela dei gatti liberi • Art. 41 – Compiti dell’Azienda • Art. 42 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e • art. 43 - Colonie feline
<p>Titolo VI</p> <p>VOLATILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 44 – Detenzione di volatili ornamentali • Art. 45 – Dimensione delle gabbie • Art. 46 – Contenimento numerico delle popolazioni di colombi
<p>Titolo VII</p> <p>ANIMALI ACQUATICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 47 Dimensione e caratteristiche degli acquari
<p>Titolo VIII</p> <p>Piccola Fauna</p> <p>Titolo IX</p> <p>ANIMALI ESOTICI</p> <p>TITOLO X</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art 48- tutela della piccola fauna • Art. 49- Animali esotici • Art. 50 sanzioni • Art. 51 – Vigilanza • Art. 52 Incompatibilità ed Abrogazione di Norme

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Viareggio , (in seguito nel presente regolamento denominato “Comune”), nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche, e promuove la cura e la tutela nel proprio territorio degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli
3. Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d’affezione, come disciplinati dalla L.R. 8 aprile 1995, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, cioè agli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico – ambientale, va anche considerata come deterrente all’abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenti.
4. Il Comune promuove iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico – terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy (terapia assistita con gli animali).
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
6. Le modifiche degli assetti del territorio debbono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’ accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

3. Il Comune valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive e le iniziative che attengono al rispetto e alla difesa degli animali

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.03.1979 ed in base alle leggi 281/1991 e 189/2004 ed alla L.R 8 aprile 1995 n. 43 e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animai dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune sanziona ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali
4. Il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dall' art. 19 della L.R. 9 febbraio 2004, n. 10.
5. IL Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
 - a) Animale da compagnia: è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) "Albo Regionale Volontariato": è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) "Servizio Veterinario": è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
 - d) "Ufficio Diritti Animali" è l'ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali;
 - e) "proprietario": è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale; "detentore" è colui che custodisce, anche temporaneamente, l'animale; costoro sono responsabili in solido della salute e del benessere dell'animale e in solido ne rispondono civilmente verso terzi;
 - f) "Gatto libero": è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
 - g) "Colonia felina": è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
 - h) "Organi di vigilanza": sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o coloro che rivestono tali funzioni, indicati all'articolo 51;
 - i) "Attività commerciali": sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia, quali i

negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

- j) “Allevamento di animali da compagnia”: per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione; (resta salvo che nell’ambito delle proprie competenze, il comune eserciterà anche per le attività indicate nel presente articolo il controllo sull’esatta applicazione della normativa vigente)
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, debbono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono provvedere allo loro idonea sistemazione, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
5. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidò gli animali devono impegnarsi ad effettuare un controllo delle nascite.
6. L'Ufficio Diritti Animali promuove, anche con l'aiuto del Servizio Veterinario, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti; promuove i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del sistema di identificazione mediante microchip. Il Comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Legge n. 281/91 (come sostituito dall'articolo 1, comma 829 della Legge 296/2006) destina prioritariamente le risorse di cui all'articolo 3, comma 6 della predetta Legge, per attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e provvede altresì con le predette risorse al risanamento del canile sanitario ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale.
7. Chiunque adotta o cede cani in modo ricorrente è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza.
8. Chiunque detiene cani di razze "pericolose" è soggetto a controlli periodici a campione da parte degli organi di vigilanza, a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. Non sono sottoposti al predetto controllo i cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
9. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze di specie, e comportamentali.
10. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non deve essere in luoghi che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
11. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all'interno dell'abitazione.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico.
4. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi . E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole, ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore.
9. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni o del termine dell'allattamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip.
- 10.E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
- 11.E' sconsigliata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici
- 12.E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
- 13.Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici.
- 14.E' vietato impedire ai condomini di tenere animali domestici nella propria abitazione, salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Igiene

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' vietato molestare, catturare, detenere o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che

disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e della pesca, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.

2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art.12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 DL. 285/92), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 14 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche od irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali d' affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
2. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 16 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove sia stato accertato da parte degli uffici comunali competenti (polizia municipale) un frequente attraversamento di animali, debbono essere installati, a cura degli uffici competenti, delle idonee barriere fisse o mobili anti attraversamento stradale, per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
2. In dette zone deve essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che deve indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, è necessario predisporre, in caso di interventi sulla viabilità esistente o di realizzazione di nuova viabilità, appositi rallentatori di traffico.

4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo deve essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi .
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) e ai soggetti dotati di personalità giuridica (es cinofili) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate alle strutture di sanità pubblica veterinaria dell'azienda USL 12 di Viareggio. In tal caso possono essere dati in adozione esclusivamente cuccioli svezzati, di età non inferiore a 60 giorni, iscritti all'anagrafe canina ed identificati con microchip
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche; pertanto per lo svolgimento di mostre di animali, concorsi, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale specificando modalità, tempi, condizioni di impiego e provenienza degli animali. Per quanto riguarda le esposizioni, si applica l'articolo 18. Le gare ippiche possono essere svolte in luoghi autorizzati.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo), istituita presso il Ministero dell'ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), emessa in ottemperanza alla legge 426/1998. Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazioni, soggette a controllo sul rispetto dei predetti requisiti e criteri. In particolare debbono essere rispettati i seguenti 15 criteri CITES:
 - a) criterio 1: ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile; i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo;

- b) criterio 2: in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono
- c) criterio 3: in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) criterio 4: ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.
- e) Criterio 5: ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;
- f) Criterio 6: per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;
- g) Criterio 7: il mantenimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;
- h) Criterio 8: le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti. Tale registro deve essere disponibile ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- i) Criterio 9: ogni esemplare ospitato deve essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES;
- j) Criterio 10: ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;
- k) Criterio 11: gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;
- l) Criterio 12: ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie;
- m) Criterio 13: i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;
- n) Criterio 14: le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;

- o) Criterio 15: gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l' idoneità

Art 19 - Esposizione di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario.
2. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture.

Art 20 Divieto di accattonaggio con animali

1. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'acattonaggio. E' altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'acattonaggio.
2. E' vietato, su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'acattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

Art 21 Allevamento e vendita

1. L'apertura di attività economiche riguardanti animali da compagnia e l'attivazione di impianti per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali devono essere autorizzati dal Comune, previo parere del Servizio Veterinario, fatti salvi i divieti sanciti dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. La richiesta di autorizzazione deve indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate nella struttura, nonché il nome della persona responsabile degli animali
2. Il titolare dell'attività deve dotarsi di registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che deve essere tenuto regolarmente e costantemente aggiornato.
3. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita.
4. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dalla L. 116/92 ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie.
5. L'esposizione non può prolungarsi oltre l'orario di apertura dell'attività
6. Gli animali se detenuti all'esterno dell'esercizio commerciale debbono essere sempre riparati dagli agenti atmosferici

7. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dagli agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento, posizionate ad almeno un metro da terra
8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dagli agenti atmosferici, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili le dimensioni delle gabbie non debbono avere dimensioni inferiori a quanto previsto dal D.L.gs 116/92
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 22- Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento (negli appositi impianti autorizzati) è consentito il sotterramento, in terreni provati idonei o allo scopo adibiti, di animali da compagnia deceduti, solo qualora sia stato escluso il pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002;
2. E' altresì consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
3. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale.

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali

Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al registro del volontariato regionale o degli enti giuridici possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, e di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle loro strutture e nelle colonie feline censite.

Titolo IV - CANI

Art. 24 – Identificazione - attività motoria e rapporti sociali.

1. il proprietario o detentore del cane di età inferiore ai 60 giorni effettua, entro tale termine, l'iscrizione all'anagrafe canina istituita presso il servizio veterinario, e provvede altresì, all'identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall'iscrizione. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede all'immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo. Sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 5 della legge n° 10 del 9 febbraio 2004 ed all'art. 5 commi 4 e 5 della D.G.R.T. 30 giugno 2004 n° 3/R
2. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
3. Ove siano custoditi uno o più cani in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane (se non detenuto a catena) deve essere delimitato da una rete metallica o con una cancellata avente un'altezza (dal fondo di calpestio) pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la rete, o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

Art. 25 - Detenzione a catena.

1. E' permesso detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo lungo almeno due metri e posto all'altezza di metri 2 dal terreno; la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo e senza rimanere impigliato alla stessa.
2. Deve essere inoltre garantita la possibilità al cane di potersi sdraiare e di raggiungere la cuccia ed i contenitori con l'acqua ed il cibo.
3. Per casi particolari, opportunamente documentate, possono essere concesse deroghe rispetto alle misure di cui al comma 1 da parte dell'Autorità comunale.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 8 per i cani di grossa taglia e 6 per i cani di taglia piccola; ogni recinto può contenere un cane con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. Per cani di piccola taglia sono previsti due metri in meno.

Art. 27. spiaggia per cani.

L'accesso alle spiagge e/o negli stabilimenti balneari in cui è possibile far accedere i cani, è regolato da specifica e successiva ordinanza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Sfrattati con cane o animali domestici

Per il cittadino, affidatario o proprietario di un cane o di un animale domestico, che si trova a dover usufruire di alloggio e/o sistemazione, concessi dal Comune in caso di sfratto e/o esigenze abitative particolari, devono essere messe in atto tutte le possibili soluzioni per consentire di tenere l'animale presso di sé.

Art. 29 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.

Art. 30- Aree e percorsi destinati ai cani - sgambatoi

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, e negli arenili (e relativi specchi d'acqua prospicienti) possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, spazi destinati ai cani
2. Negli sgambatoi, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità ed il controllo del proprietario o del detentore, purchè non vengano determinati danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Negli sgambatoi i cani devono accedere nell'area stessa a secondo della taglia dell'animale (spazio riservato alle taglie piccole e alle grandi).

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani condotti con guinzaglio e museruola possono avere libero accesso in tutti gli esercizi pubblici o commerciali salvo le imprese di prodotti alimentari.

2. L' esercente ha facoltà di ammettere o non ammettere cani all' interno del proprio esercizio. Il divieto di accesso deve essere segnalato con appositi cartelli ben visibili all' ingresso dell' esercizio.
3. I proprietari che conducono cani nei pubblici esercizi debbono utilizzare sia guinzaglio che, se richiesto, museruola e debbono avere cura che l'animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
4. Sono esclusi dal divieto di accesso i cani guida per ciechi, quelli della protezione civile e delle forze di polizia

Art. 32- Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o nelle proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena debbono comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 33- Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di detenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, , ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro deve essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Il cane venduto o ceduto deve già essere iscritto all' Anagrafe Canina e identificato secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa deve essere formalizzata secondo la normativa sull' Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 34 Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I detentori di animali d' affezione, devono provvedere all' asporto delle deiezioni dei propri cani nelle aree pedonali, di verde pubblico o aperte al pubblico, secondo quanto previsto dall' art. 18 della L.R. 43/95.
2. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani – guida e particolari categorie i portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le feci

Art. 35. Cane di quartiere

1. Al cane, se di indole mansueta, e se socievole e docile, non si può negare il diritto di essere libero. Per tale animale, definito “cane di quartiere” dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 maggio 2001, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Per prevenire il sovraffollamento del canile sanitario e dei rifugi per cani, è possibile affidare cani ivi detenuti, di accertata indole mansueta, socievoli e docili, in via temporanea e previo parere del Servizio Veterinario, a enti pubblici o privati (circoscrizione comunale, scuola, casa di riposo, casa di accoglienza per persone senza fissa dimora, associazione, condominio ecc..) nella persona del suo rappresentante/presidente pro tempore, che si impegni a provvedere al mantenimento ed alle spese sanitarie del cane la cui copertura assicurativa, per responsabilità civile per danni a terzi, è a carico del Comune.
3. Il cane di cui al comma 2 deve essere munito di medaglietta ben visibile con la di cura “cane di quartiere” e il nome ed il recapito telefonico del rappresentante/presidente pro tempore dell’ente affidatario, il quale deve comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario l’eventuale scomparsa del cane e deve impegnarsi a riconsegnarlo al canile o rifugio che l’ha affidato, su semplice richiesta scritta del Servizio Veterinario.

Art. 36– Centri di addestramento – educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere del Servizio Veterinario.
2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento – educazione fornisce una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l’aggressività dei cani ed a rispettare le disposizioni del presente regolamento.
3. E istituito presso l’ Azienda U.S.L. il registro degli addestratori ed educatori cinofili A tale proposito gli interessati devono dare comunicazione alla Struttura di Sanità Pubblica Veterinaria segnalando un percorso formativo documentabile o comprovata esperienza nel settore.
4. E’ vietata ogni forma di addestramento tesa ad esaltare l’ aggressività. E’ vietata ogni forma di addestramento con tecniche violente o coercitive.
5. E’ vietato l’uso del collare elettrico o con punte taglienti ed inoltre ogni forma di collare che provochi dolore all’animale.

Art. 37 – Canili

1. I Canili privati e pubblici devono avere i requisiti strutturali e le caratteristiche costruttive previste dall’ allegato B punti 1 e 3 della L.R. N° 10 del 9/2/2004. E devono rispettare le norme specifiche in materia di smaltimento reflui e di sicurezza

2. L'apertura di canili è soggetta a nulla osta del Sindaco, previo parere della struttura di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L.
3. I nuovi canili devono essere ubicati a non meno di 100 metri da civili abitazioni ad esclusione dell'abitazione del proprietario della struttura

Art. 38 – Nulla osta per detenzione cani

Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinti, etc.) più di cinque cani adulti deve ottenere il nulla osta del Comune, che acquisisce il parere della Struttura di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L.

Titolo V - GATTI

Art. 39 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà senza proprietario, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti di numero non inferiore a tre che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 40– Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi sono tutelati dal Comune.

Art. 41-Compiti dell'Azienda Sanitaria.

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia felina, anche tramite le associazioni animaliste o i responsabili delle colonie feline.
2. Il Comune effettua la cattura dei gatti liberi; per questa attività può avvalersi sia dell'Azienda Sanitaria, che delle associazioni animaliste, che dei/dalle gattai/e o di privati cittadini.

Art. 42- Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a

seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. Chi intende accudire una colina felina deve comunicarlo al Comune ed al Servizio Veterinario ai fini del censimento.
5. I/le gattai/e possono, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense per il prelievo di avanzi alimentari non portati in sala da pranzo e non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che possono essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, ed asportando ogni contenitore utilizzato.

Art. 43 -Colonie feline.

1. Le colonie feline, così come definite all'articolo 29, sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune che può avvalersi dell' Azienda Sanitaria Locale, delle associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti possono essere effettuati dal Comune che può avvalersi della collaborazione della competente Struttura Veterinaria dell'Azienda Sanitaria o di associazioni animaliste ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e non.

Titolo VI - VOLATILI

Art. 44 - Detenzione di volatili ornamentali.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, debbono essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti.

Art. 45- Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche, le gabbie dove sono tenuti i volatili ornamentali devono avere dimensioni sufficienti.
2. Le dimensioni minime delle gabbie devono essere le seguenti:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia debbono essere cinque volte ed un lato di tre, rispetto all' apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le dimensioni si aumentano del 30%
3. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.

Art. 46 – Contenimento numerico delle popolazioni di colombi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;

b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;

3. Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati .
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII – PICCOLA FAUNA

Art. 48 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con Legge 503/81), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con D.P.R. 357/97 e successive integrazioni) e nella legge 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna (le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale):
 - a) le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);
 - d) i crostacei di specie autoctone;
 - e) le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
4. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
5. La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme larvali delle specie animali elencate nei commi 2 e 3.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 49 – Animali esotici

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washinton (CITES)

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50- Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro. Per le violazioni delle altre disposizioni, fatto salvo le disposizioni penali in materia di protezione degli animali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale. Tali somme saranno destinate alla tutela degli animali d'affezione.

Art. 51- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli organi di polizia giudiziaria indicati dall'art. 57 del codice di procedura penale, nonché le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria, le guardie giurate venatorie, le guardie giurate ittiche, e gli incaricati del competente ufficio comunale per i diritti degli animali.
2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

Art. 52- Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.